



Sentenza n. 156/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n.**31917** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 57943 depositato il 31 maggio 2018 e reso dall'agente contabile Anna Scopece incaricata della gestione delle minute spese della Segreteria Generale del Comune di Verona per il periodo 1.1.2017/31.12.2017,.

Vista la relazione n.213/2023 del Magistrato Istruttore sul conto in data 31 maggio 2023;

Vista la memoria depositata in data 26 settembre 2023 dall'agente;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all' udienza del 25 ottobre 2023, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione del Cons.

Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Sutto, nessuno presente per l'agente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 213 in data 31 maggio 2023 il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 57943 reso dall'agente contabile Anna Scopece incaricata della gestione delle minute spese della Segreteria Generale del Comune di Verona per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, depositato il 31 maggio 2018.

Riferiva il Magistrato che l'agente risultava essere stata nominata con D.G.C. n. 42 del 6.2.2017, con la quale risultava nominato, quale agente sostituto in caso di assenza, la d.ssa Elena Riccadonna, oltre ai sub agenti Luciana Rossi (sostituta: d.ssa Alessandra Scappini) presso la Direzione Contratti Anticorruzione e Paola Zanchetta presso la Direzione Servizi ai cittadini.

Il conto era redatto su modello conforme al mod. 23 del DPR 194/1996 e riportava anticipazioni per euro 4.850,00 e spese per euro 4.707,09. Il fondo cassa residuo alla chiusura della gestione risultava essere stato oggetto di riversamento in data 18.12.2017 (rev. N. 26505) per euro 13,11 e in data 21.12.2017 (rev. n. 27145) per euro 129,80.

Le anticipazioni risultavano pagate con mandati nn. 2509 e 2510 nel mese di gennaio 2017 per complessivi euro 3.300,00, con mandati nn. 2515 e 2516 nel mese di marzo 2017 per complessivi euro 1.100,00 e con mandati nn.3069 e 3070 nel mese di aprile 2017 per complessivi euro 450,00.

Le registrazioni relative alle spese erano annotate cumulativamente su base mensile, riportando i numeri delle bollette di riferimento.

Il conto, sottoscritto dall'agente e vistato dal Dirigente dell'Area, difettava del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente, risultando depositato in copia con firma digitale del dr. Marco

Borghesi, che doveva presupporre rivestire la qualità di Responsabile del procedimento (ex art. 139, comma 2 c.g.c.). Al conto, inoltre, non veniva allegata la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c..

Il Magistrato evidenziava l'assenza di parificazione, neppure *sub specie* di "visto di regolarità", vizio che, a suo avviso, costituiva motivo di improcedibilità del giudizio di conto, in conformità ad un costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte.

Riferiva, inoltre, che il conto era riassuntivo di tre diverse e separate gestioni, facenti capo all'agente principale e ai due subagenti nominati. I conti dei subagenti, tuttavia, non erano stati doverosamente allegati pur essendone parte integrante, vertendosi nell'ipotesi disciplinata dall'art. 192 reg. cont. St..

Nel merito, osservava che il Regolamento di contabilità vigente in relazione all'esercizio 2017 (DCC n. 11 del 22.1.1998 e modificato con DCC n. 63 del 30.7.2007) disciplinava le anticipazioni al Capo V, in tre articoli: art. 39 ("Disciplina delle anticipazioni per minute spese") il quale individuava i soggetti nei confronti dei quali possono essere erogate le anticipazioni e la categoria di spese sostenibili (*"Il presente capo disciplina l'erogazione delle anticipazioni effettuate a favore degli uffici e scuole comunali per far fronte ad imprevedibili e necessarie minute spese di carattere obbligatorio inerenti allo svolgimento delle normali attività"*); art. 40 ("Specificazione delle minute spese") concernente le minute spese da intendersi *"quelle non superiori a £300.000 delle quali si rende necessario il tempestivo sostenimento, in relazione al loro carattere di imprevedibilità ed urgenza,*

che non consentono di seguire la normale procedura prevista dalle norme vigenti”; art. 41 relativo alle modalità di gestione delle anticipazioni (“1.Le anticipazioni verranno effettuate annualmente, previa deliberazione della Giunta comunale con la quale verranno indicati i funzionari autorizzati ad assumerle in carico e quindi ad erogarle. 2.I predetti funzionari dovranno tenere un libro cassa, costantemente aggiornato e preventivamente vidimato, dato in carico dall'Unità Controllo Riscossioni del Servizio finanziario, sul quale dovranno essere registrate tutte le operazioni effettuate. 3.In qualsiasi momento, per ogni eventuale controllo, i predetti funzionari dovranno dimostrare di avere l'immediata disponibilità della somma residua, risultante dal libro cassa di cui al comma precedente, ponendo a raffronto la dotazione iniziale, i rimborsi effettuati e gli importi pagati. 4.Gli uffici che beneficiano dell'anticipazione dovranno trasmettere, con periodicità almeno trimestrale, al responsabile del servizio finanziario il rendiconto documentato delle spese effettuate con analitica indicazione delle spese. 5.Il servizio finanziario provvederà a reintegrare l'anticipazione in base alle risultanze del rendiconto trasmesso e successivamente ad includere dette spese nella apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo. 6.A fine anno il servizio finanziario provvederà ad emettere reversale per l'introito dell'anticipazione effettuata e, successivamente, ad emettere mandato, di pari importo, a carico del nuovo esercizio finanziario.7.E' fatto assoluto divieto di utilizzare i fondi per scopi non rientranti nella normale attività d'ufficio e, comunque, per spese non aventi carattere di necessità.”).

Sulla scorta della disciplina regolamentare il Magistrato istruttore riportava le “anticipazioni per minute spese” alla categoria della gestione (per contanti) di cassa economale (art. 153, u.co, TUEL) alla quale vanno applicati i principi contabili del D.lgs. 118/2011, ed in particolare, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2. al D.lsg 118/2011: punto 7.1 ed esempio n. 9 del principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4.3. al D.lgs. 118/2011).

La circolare n. 4 del 2014 del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Verona precisava, inoltre, che gli agenti contabili avevano l’obbligo di tenuta dei registri e delle rilevazioni contabili utilizzando specifici registri e/o bollettari numerati e vidimati prima dell'utilizzo, se cartacei, ovvero utilizzando mezzi informatici ma con stampa su fogli preventivamente numerati e siglati dal Dirigente della rispettiva U.O..

Con la medesima circolare veniva indicato il mod.23 allegato al DPR 194/96 per la resa del conto da parte dell’economo e dei “titolari di fondi di anticipazione” e venivano riassunte, infine, *“anche se non in modo esaustivo le principali tipologie di spese che possono essere ricondotte nella gestione di tali fondi”*, sottolineando che tali spese dovevano essere sostenute *“per esigenze degli uffici e non essere finalizzate alla gestione dei servizi”*.

Alla luce di tale quadro normativo il Magistrato istruttore riteneva che con riferimento al conto in esame ed alla relativa gestione non fossero stati correttamente applicati né il Regolamento comunale né i principi contabili summenzionati, in quanto le anticipazioni risultavano essere state

impegnate direttamente su capitoli di bilancio di parte spesa relativi a spese correnti e non sullo specifico capitolo delle partite di giro.

Conseguentemente, non risultavano essere stati disposti rimborsi dell'anticipazione su base di rendicontazione periodica (trimestrale, secondo il vigente regolamento di contabilità), non prodotta.

Veniva, inoltre, rilevata la non conformità alle modalità di tenuta delle scritture obbligatorie dell'agente in quanto l'elenco delle spese sostenute, redatto con strumenti informatici, non risultava vidimato e firmato come richiesto dal Regolamento di contabilità e precisato nella circolare n. 4/2014.

Il Magistrato ritenendo, tuttavia, assorbenti i profili di improcedibilità del giudizio di conto derivanti dalla mancanza della parificazione e dalla mancanza di allegazione dei subconti, deferiva la questione al Collegio.

Con decreto in data 12 giugno 2023 veniva fissata l'odierna udienza di trattazione.

In data 12 giugno 2023 veniva fissata l'odierna udienza di trattazione e, con memoria del 26 settembre 2023, l'agente prendeva posizione in merito ai rilievi del magistrato istruttore formulati nella relazione di deferimento.

Quanto alle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione, l'agente rappresentava che si trattava di scelta imputabile al Comune, che aveva ritenuto che il principio contabile 4/2 del D.lgs 118/2011 introducesse una elencazione tassativa dei casi di cui possono essere utilizzate le partite di giro e che la classificazione tra i servizi per conto terzi della cassa economale, costituendo un'ipotesi in deroga, non potesse essere oggetto di interpretazione estensiva od analogica e, pertanto, non applicabile ai

fondi di anticipazione delle minute spese, costituendo questi una diversa fattispecie.

In relazione, invece, alle mancate rendicontazioni trimestrali delle spese effettuate, l'agente faceva presente che l'art. 41, comma 5, dell'allora vigente Regolamento di contabilità era stato interpretato nel senso che la rendicontazione periodica non fosse un obbligo, ma un adempimento eventuale, collegato alla necessità di reintegro dell'anticipazione.

L'utilizzo, poi, di modelli informatici per la tenuta del registro di cassa, rendeva inapplicabile il Regolamento di contabilità nella parte in cui prevedeva la previa vidimazione del Dirigente che, tuttavia, veniva apposta, una volta stampato e chiuso il conto, sul documento che, pur denominato "rendiconto" aveva, in realtà i contenuti e la funzione del registro di cassa.

Quanto alla contestata mancanza della parificazione, l'agente rappresentava che l'apposizione della firma digitale da parte del dott. Marco Borghesi, Responsabile SEF, non poteva che significare l'avvenuto controllo di regolarità. Contestava, inoltre, l'assenza, da parte dell'organo di controllo interno, della relazione sul conto in quanto quest'ultimo era stato esaminato dal Collegio dei Revisori in occasione del parere sul rendiconto del Comune e dunque, tale controllo ben poteva equivalere ed assorbire la prevista e specifica relazione sul conto.

Concludeva, quindi, per la declaratoria di regolarità del conto ed il conseguente scarico dell'agente.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso, come da verbale, per la dichiarazione di irregolarità del conto, ritenendo non superati i rilievi del Magistrato istruttore.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio osserva che, in base alla documentazione acquisita in via istruttoria, risulta evidente come nel conto in esame siano confluite, in realtà, plurime gestioni, identiche per tipologia (gestione delle minute spese), ma distinte tra loro sul piano oggettivo (afferendo a uffici diversi, pur della medesima area) e soggettivo (essendo in capo a diversi agenti/subagenti).

Al di là della formale nomina dei subagenti Rossi e Zanchetta (la qualità di agente contabile deve essere riconosciuta in capo a chiunque abbia il maneggio del denaro - art. 178 RD n. 827/1924, lett. a) o vi si ingerisca anche solo di fatto - art. 178 RD n. 827/1924 lett. e)), nel suo concreto atteggiarsi la fattispecie descritta non rientra in alcuno dei due modelli di gestione plurisoggettiva delineati dagli artt. 188 e 192 del R.D. n. 827 del 1924.

Come è noto, infatti, *“I moduli organizzatori espressamente previsti dalla legge sono al riguardo due. Il più semplice di essi, previsto dall'art.188 R.D. n.2440/1923, è costituito dalla individuazione, anche solo di fatto, di un soggetto, da qualificarsi agente contabile, che si serve di una pluralità di altri soggetti in posizione subordinata (siano essi cassieri, impiegati o commessi), da qualificarsi “fiduciari” in ragione del particolare rapporto che li lega all'agente, senza che abbia rilevanza alcuna la circostanza che questi ultimi siano o meno individuati dalla stessa amministrazione; in tale modo si realizza una dissociazione tra i materiali riscossori e il soggetto responsabile della conservazione complessiva e del versamento, che*

risponde sempre dell'operato dei propri dipendenti.

Il più elaborato modulo organizzatorio, previsto dall'art.192 R.D.

n.2440/1923, si realizza invece laddove la amministrazione abbia

preventivamente diviso, in diritto o solo in fatto, i compiti relativi alla

gestione de qua tra un soggetto qualificato come contabile principale e una

pluralità di altri soggetti qualificati come contabili secondari, talché si

determina una confluenza delle gestioni di questi ultimi in quella

complessiva del primo, con una conseguente concentrazione delle

contabilità secondarie in una principale; la legge si preoccupa di tenere

comunque distinte nei rapporti interni le suddette gestioni, stabilendo al 2°

comma che i contabili principali non rispondono dei fatti dei contabili

secondari, salvo che siano essi stessi imputabili di colpa o di trascuratezza"

(Sez. Campania, n. 487/2005, in termini, anche n. 788/2006; Sez. Sicilia, n.

825/2020).

Nel caso in esame, invece:

a) ciascuno dei tre agenti è stato individualmente destinatario di una

anticipazione per piccole spese (det. n. 835/17 per Rossi;

det.777/17 per Zanchetta; det. 797/17 per Scopece, tutte acquisite

in istruttoria);

b) la gestione dell'anticipazione è avvenuta in maniera autonoma in

capo a ciascun agente che ha tenuto un separato registro di cassa

(prodotti in istruttoria);

c) i versamenti in tesoreria della giacenza di cassa (euro 13,11

sull'anticipazione per spese per servizi ed euro 129,80

sull'anticipazione per spese per beni della sola gestione dell'agente

Rossi della Direzione Contratti/Anticorruzione: le altre anticipazioni gestite da Anna Scopece e Paola Zanchetta sono state integralmente utilizzate) alla chiusura della gestione sono stati effettuati dalla Direzione Contratti/Anticorruzione di afferenza del “subagente” (cfr. reversali di incasso prodotte in istruttoria) e non dall’“agente principale”.

Non sembra, quindi, sulla base del compendio documentale in atti, potersi sussumere la fattispecie concreta nei modelli sopra richiamati, non potendosi configurare né lo schema agente principale/agente secondario (art. 192 cit.), né quello dell’avvalimento, per lo svolgimento di compiti propri, di agenti “fiduciari” (art. 188 cit.) da parte dell’agente contabile nominato.

Né a conclusioni diverse potrebbe condurre la circostanza che nella delibera di Giunta comunale n.42 del 6 febbraio 2017 di nomina degli agenti/subagenti (prodotta in uno con il conto in esame) sia previsto che i nominati “subagenti” debbano rendere il conto della gestione all’agente Anna Scopece, costituendo tale statuizione unicamente l’individuazione, all’interno dell’organizzazione dell’ente, del soggetto al quale, appunto, trasmettere il rendiconto per i successivi adempimenti (trasmissione al SEF per la parificazione, successiva approvazione e redazione della relazione ex art 139, comma 2 c.g.c. e, infine, deposito presso la Sezione).

Nel conto in esame sono confluiti, conglobati senza distinzione alcuna, i fatti relativi a tre diverse gestioni di cui non è possibile evincere l’imputabilità al soggetto che li ha posti in essere e di cui, in ipotesi, deve rispondere stante l’affermato principio della personalità della

responsabilità contabile.

I principi e le regole speciali che governano il settore della gestione del denaro pubblico sono ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l'accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni e, pertanto, le finalità di garanzia a cui è preposto il conto giudiziale non possono essere eluse o pretermesse, stante l'indefettibilità del relativo giudizio, pur potendo convivere con le regole operative di gestione e con le concrete scelte organizzative che le singole Amministrazioni, dotate di autonomia organizzativa e normativa, possono dare a se stesse, ai loro uffici ed alla loro attività gestionale.

Le gestioni, quindi, non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell'ente, ma anche che ciò debba necessariamente emergere *in primis* dal conto reso e sottoposto a giudizio (cfr. Sez. Molise, 25/2018).

Se, come è indubitabile, il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.), la sua forma ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità: di qui l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello, caso che qui non ricorre), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n. 144/2011).

Sulla scorta di un prevalente orientamento della giurisprudenza di questa

Corte, infatti, (*ex multis*, recentemente, Sez. Calabria n. 354/20) la circostanza che il conto sia rappresentativo di una gestione cumulativa costituisce motivo di improcedibilità proprio in considerazione dell'impossibilità di individuare i fatti della gestione -e, quindi, le responsabilità- imputabili a ciascuno dei soggetti che hanno avuto il maneggio del denaro.

2. Alla medesima conclusione si perverrebbe anche volendo ritenere, sulla base degli elementi dedotti in giudizio, che il conto sia "riassuntivo", ai sensi dell'art. 140, primo comma, ultima parte del c.g.c (*"i conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata"*).

Infatti, il funzionario che redige il conto riassuntivo *"non assume alcuna gestione contabile e non presenta un suo conto giudiziale, bensì si limita a trasmettere alla Corte dei conti l'insieme dei singoli conti giudiziali corredati da un conto riassuntivo che ne riepiloga le risultanze, agevolandone l'esame"* (Sez. Abruzzo n. 73/2018).

Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel caso *de quo*, essendosi limitato il funzionario redigente a depositare il solo conto riassuntivo conglobante in maniera indistinta i risultati di tutte le gestioni "riassunte", ma non i conti dei singoli agenti.

In istruttoria l'ente ha trasmesso i rendiconti periodici del solo agente Zanchetta, in taluni casi neppure sottoscritti e, peraltro indirizzati e visti dal medesimo agente nella veste di Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino, privi di protocollo di ingresso, ma non ha inviato nessun conto giudiziale (tali non potendo essere considerati i registri di cassa).

3. Va osservato, poi, che, stante l'indicata natura meramente riepilogativa del conto riassuntivo, oggetto di parificazione e successiva approvazione avrebbero, comunque, dovuto essere i conti (questi ultimi aventi la natura di conti giudiziali) resi dai singoli agenti incaricati della riscossione, nessuno dei quali, invero, risulta essere stato oggetto di parificazione e specifica approvazione.

A tale ultimo proposito, il Collegio osserva, inoltre, che, come rilevato dal Magistrato istruttore, il conto depositato è contenuto in un file che riporta una sola firma digitale, quella del dott. Marco Borghesi, la cui qualifica non risulta dal relativo certificato: non è, quindi, possibile - come richiesto dalla norma (art 24, CAD)- ricondurre in maniera univoca il contenuto del file al sottoscrittore, anche perché si tratta di un contenuto eterogeneo, in parte costituito dal conto (che dovrebbe essere sottoscritto dall'agente) ed avente contenuto meramente descrittivo/dichiarativo (vengono, infatti, esposti i fatti della gestione) e in parte costituito dall'attestazione di regolarità da parte del Responsabile SEF, avente invece valore certificativo dell'esito del controllo sulla regolarità delle gestione e sulla conformità rispetto alle scritture dell'ente (motivo per cui la costante giurisprudenza di questa Corte ne ritiene l'equivalenza sostanziale al provvedimento formale di parificazione del conto).

Si tratta, come evidente, di contenuti non solo eterogenei, ma imputabili a soggetti diversi: ne discende che l'apposizione della firma digitale sull'intero file da parte del solo dott. Marco Borghesi non può che avere il valore di certificazione di conformità del documento all'originale, necessaria per il deposito del conto da parte del responsabile del

procedimento poiché, diversamente considerando la firma come apposizione del visto (superando, quindi, il dato testuale dell'assenza di riferibilità della firma digitale alla sola attestazione di regolarità), ci troveremmo di fronte ad un documento privo di sottoscrizione dell'agente e/o di conformità all'originale sottoscritto ed esistente agli atti dell'ente, ugualmente improcedibile.

Sulla scorta, infatti, di un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (per tutte SSRR 4/2020/CONS, e, recentemente, *ex multis*, Sez. Calabria n. 144/21), la mancata parificazione del conto costituisce motivo di improcedibilità del giudizio di conto.

4. Pur essendo assorbenti i sopraindicati motivi di improcedibilità ritiene opportuno il Collegio prendere posizione in merito anche all'esatto inquadramento della fattispecie in esame.

Orbene, la gestione delle anticipazioni di fondi per le minute spese, così come disciplinata dal Regolamento di contabilità del Comune di Verona vigente nell'esercizio 2017, deve essere correttamente inquadrata come gestione di cassa economale.

In tal senso depongono le disposizioni del Regolamento citate nella relazione di deferimento, che strutturano i predetti fondi, appunto, come anticipazioni di cassa, finalizzate a sostenere *"imprevedibili e necessarie minute spese di carattere obbligatorio inerenti allo svolgimento delle normali attività"*, con obbligo di rendicontazione periodica, in relazione al quale è previsto il meccanismo di rimborso delle spese con successiva imputazione a bilancio (art. 41, comma 5 e 6): *"5. Il servizio finanziario provvederà a reintegrare l'anticipazione in base alle risultanze del*

rendiconto trasmesso e successivamente ad includere dette spese nella apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo. 6. A fine anno il servizio finanziario provvederà ad emettere reverse per l'introito dell'anticipazione effettuata e, successivamente, ad emettere mandato, di pari importo, a carico del nuovo esercizio finanziario.”.

La natura sostanziale e l'inquadramento contabile della fattispecie sono, quindi, quelli della gestione economale, alla cui anticipazione (ed al relativo rimborso) si applica il principio contabile n. 4/2, punto 7.1, del D.Lgs. 118/2011, che classifica la gestione della cassa economale tra i servizi per conto terzi.

L'affermazione dell'agente, secondo cui ai fondi di anticipazione per le minute spese, in quanto costituenti una diversa fattispecie rispetto alla cassa economale con conseguente inutilizzabilità delle partite di giro, non trova quindi conferma nel Regolamento di contabilità dell'Ente, né -per quanto possa rilevare- nella circolare interna n. 4/2014 che, al contrario, rimarca i profili della disciplina dei fondi di anticipazione che tipicamente denotano la gestione economale.

Erronea è, al pari, anche l'interpretazione che l'agente ha dato del comma 5 dell'art. 41 del Regolamento che, a suo dire, non prevederebbe alcun obbligo di rendicontazione periodica, adempimento meramente eventuale, collegato alla necessità di reintegro del fondo, non ricorrendo la quale il gestore del fondo non sarebbe tenuto a presentare la rendicontazione infrannuale.

L'agente omette di considerare, però, che l'obbligatorietà della

rendicontazione “con periodicità almeno trimestrale” è stabilita dal precedente comma 4 del medesimo art. 41 del Regolamento (*“Gli uffici che beneficiano dell'anticipazione dovranno trasmettere, con periodicità almeno trimestrale, al responsabile del servizio finanziario il rendiconto documentato delle spese effettuate con analitica indicazione delle spese”*), del quale va, quindi, data lettura in combinato con il successivo comma 5 (*“Il servizio finanziario provvederà a reintegrare l'anticipazione in base alle risultanze del rendiconto trasmesso e successivamente ad includere dette spese nella apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo”*).

Ne deriva che, non solo che la rendicontazione trimestrale costituisce un vero e proprio obbligo in capo all'agente (derogabile unicamente in relazione alla tempistica, potendo essere presentato il rendiconto anche prima del trimestre, in relazione ad eventuali esigenze di cassa), ma che la stessa è finalizzata al rimborso delle spese sostenute (con conseguente imputazione diretta a bilancio sui pertinenti capitoli), alla reintegrazione dell'anticipazione (da restituirsi integralmente nel suo ammontare iniziale) ed alla ricostituzione della stessa per l'esercizio successivo, con mandato vincolato (di pari importo) alla reversale d'incasso (art. 41, comma 6, Regolamento: *“A fine anno il servizio finanziario provvederà ad emettere reversale per l'introito dell'anticipazione effettuata e, successivamente, ad emettere mandato, di pari importo, a carico del nuovo esercizio finanziario”*).

5.Non risultano, poi, osservate neppure le disposizioni del Regolamento di contabilità relative alla tenuta delle scritture complementari al conto ed in

particolare del registro di cassa, così come indicato nella relazione di deferimento.

A tal proposito, la circostanza -dedotta dall'agente- che la tenuta della contabilità con strumenti informatici non consentirebbe il rispetto delle modalità indicate nel Regolamento, peraltro assai risalente, appare inidonea a superare il rilievo, stante la vincolatività della previsione regolamentare, almeno fino alla sua modifica (l'adeguamento della normativa interna è avvenuto ben oltre l'esercizio in esame, con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 14 marzo 2019).

Deve, peraltro, osservarsi che la *ratio* della previa vidimazione del registro di cassa (o, secondo la circolare n. 4/2014, dei fogli su cui lo stesso viene stampato in caso di tenuta con strumenti informatici) non è, come ritenuto dall'agente, quella di attestazione della regolarità delle scritturazioni annotate (peraltro, successivamente: a tale scopo è preposto, semmai, il visto di regolarità apposto in calce al conto redatto sulla base di quelle scritture), ma quella di garantire la regolarità della tenuta del registro medesimo, impedendone eventuali e non consentite alterazioni.

Osserva il Collegio, in ogni caso, che anche la tenuta del registro con modalità informatiche non sarebbe stata comunque impeditiva del rispetto delle previsioni regolamentari, ben potendo (come peraltro previsto dalla circolare interna più volte citata) procedersi a stampe periodiche (settimanale, mensile o, comunque, trimestrale in ragione della rendicontazione periodica) del registro su fogli preventivamente vidimati.

6. In limine, il Collegio osserva che il rilievo relativo alla mancanza della relazione dell'organo di controllo interno non appare superato dal

riferimento alla Relazione che il collegio dei revisori dei conti ha redatto in occasione del rendiconto di esercizio (inidonea per contenuto in quanto in essa viene solo dato atto dell'avvenuto deposito dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili).

Sul punto va richiamata l'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione, con cui è stato chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”*.

7.In conclusione, ritiene il Collegio che le irregolarità evidenziate dalla relazione di deferimento non possano ritenersi superate dalle deduzioni difensive dell'agente e che assorbenti siano i motivi di improcedibilità

esposti relativamente alla forma del conto ed al difetto di parificazione;
quest'ultimo, secondo un costante e condivisibile orientamento della
giurisprudenza della Corte dei conti, risulta ostativo all'esame del conto (*ex multis*, Sez.Sicilia n. 949/2021).

8. Quanto alle spese non vi è luogo a provvedere in quanto il giudizio è
stato definito su questione pregiudiziale ed in assenza di condanna.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31917** del registro
di segreteria, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 25 ottobre
2023.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo